CAMERA DEI DEPUTATI N. 1615

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RALLO, SIMEONE

Modifica all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, in materia di finanziamenti per l'edificazione degli istituti penitenziari

Presentata il 25 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuazione della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, incontra sovente difficoltà dovute all'atteggiamento assunto dalle amministrazioni regionali e dagli uffici delle Sovrintendenze ai beni culturali e ambientali, che condizionano pesantemente la scelta delle aree da destinare all'edificazione di istituti penitenziari.

A tale riguardo è sintomatico il caso del comune di Favignana, nel cui territorio il Ministero di grazia e giustizia aveva individuato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, una zona idonea all'edificazione di una nuova struttura penitenziaria che avrebbe dovuto sostituire quella, ormai fatiscente, da tempo insediata nell'isola. L'iniziativa è stata di fatto bloccata dall'assessorato regionale all'ambiente e dalla sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani, i quali hanno redatto un piano paesistico che esclude la possibilità di costruire il carcere nella zona prescelta dal consiglio comunale.

Il meccanismo previsto dalla legge n. 1133 del 1971, al di là della specifica vincenda segnalata, appare ormai inadeguato a garantire l'attuazione di un piano di edilizia penitenziaria idoneo a far fronte alle esigenze di un carente sistema carcerario sempre più alla ricerca di spazi e di strutture.

Di qui la necessità di modificare la normativa vigente nel senso indicato dai proponenti, ossia sancendo che per l'edificazione nelle aree scelte ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge

n. 1133 del 1971 non occorre alcuna autorizzazione o concessione da parte degli enti locali, anche regionali, e degli organi periferici dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali. Ciò anche tenendo conto che la suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 11041 del 29 maggio 1987, ha stabilito che le installazioni militari e le basi e gli alloggi ubicati all'interno non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva da parte di enti regionali, locali e dell'amministrazione per la tutela del paesaggio.

Alla luce di tale pronuncia si rafforza ulteriormente l'esigenza di modificare l'articolo 6 della legge n. 1133 del 1971 che, così come attualmente formulato, finisce per frapporre seri ostacoli alla realizzazione di nuove strutture carcerarie delle quali si avverte una diffusa esigenza, che diventa ogni giorno sempre più drammatica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, è sostituito dal seguente:

« Per l'edificazione nelle aree scelte ai fini di cui alla presente legge non occorrono ulteriori atti autorizzativi o concessori; non si applicano la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

DDL13-1615
Lire 500